



COMUNE DI CONDOVE
PROVINCIA DI TORINO

REGOLAMENTO COMUNALE

**PER LA DISCIPLINA DEL CONTRIBUTO
PER LO SVILUPPO DELL'EDILIZIA E PER IL
RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO
ESISTENTE**

APPROVATO CON DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N 6 DEL 31.01.2014

Art. 1. Il presente regolamento disciplina la concessione di un Contributo a fondo perduto, per la durata di anni 5, il cui importo è finanziato dalle entrate accertate per l'anno di competenza dall'imposta municipale unica, di seguito IMU.

L'importo del contributo è pari al 100% del maggior incremento dell'imposta municipale unica dovuta in conseguenza dell'intervento edilizio effettuato, per la quota dovuta al comune, a favore di tutti coloro che realizzino interventi edilizi a qualunque titolo, ad esclusione di quelli "in sanatoria" che abbiano come effetto l'incremento della base imponibile immobiliare nei territori degli ex comuni di Mocchie e Frassinere oltre che la B.ta Magnoletto.

Per la determinazione dell'imposta effettivamente dovuta si tiene conto delle detrazioni spettanti per legge o deliberate dal comune.

A titolo di esempio si riporta in sintesi il metodo di calcolo del contributo per una nuova edificazione (i valori sono simbolici):

rendita del solo terreno = 2; imposta = 20

rendita fabbricato post intervento = 30; imposta = 300; detrazione 1° casa = 200

calcolo contributo: $300 - 200 = 100 - 20 = 80$

Art.2. E' istituito sul bilancio di previsione apposito capitolo destinato al finanziamento del contributo finalizzato allo sviluppo e al recupero del patrimonio edilizio.

L'esatta quantificazione del contributo dovuto viene effettuata all'atto della liquidazione della prima rata, sulla base dell'imposta effettivamente dovuta dal contribuente per l'anno di competenza, come determinata ai sensi dell'art. 1, a seguito del nuovo accatastamento e nuova definizione della base imponibile.

Art.3. Prima dell'avvio dei lavori il soggetto che richiede il contributo presenta domanda al comune volta alla verifica della disponibilità di copertura finanziaria sull'apposito capitolo di bilancio.

La domanda viene inoltrata al servizio finanziario

Art.4. Il contributo è concesso per anni 5, con decorrenza nell'anno di liquidazione e per i successivi quattro anni.

Art. 5. Dalla data di comunicazione di concessione del contributo, il beneficiario, nel termine perentorio di 3 mesi deve presentare la pratica edilizia volta all'ottenimento delle autorizzazioni necessarie.

I lavori oggetto di "permesso a costruire" devono cominciare entro un anno dalla data del rilascio del provvedimento. I lavori oggetto di DIA, SCIA o CIL devono cominciare entro tre mesi dalla data di inizio prevista dalla normativa vigente.

Decorsi infruttuosamente i termini indicati nei commi precedenti, il responsabile del servizio finanziario provvede alla revoca del contributo ed allo svincolo delle risorse accantonate, per il reimpiego a favore di altri richiedenti.

Art.6. La domanda di contributo viene redatta su apposito modello messo a disposizione dall'amministrazione comunale nel quale il richiedente dichiara, tra gli altri: la conformità dell'intervento alle norme edilizie e urbanistiche vigenti, il probabile successivo incremento della rendita e del valore immobiliare e la probabile data di presentazione della comunicazione di cui all'art.7 del presente regolamento.

Il provvedimento di concessione viene rilasciato sotto la condizione risolutiva espressa che dall'intervento finanziato derivi un incremento della rendita catastale dell'immobile.

Art.7. Il responsabile del servizio finanziario, accertata la disponibilità finanziaria per l'anno di competenza, concede il contributo con determina e provvede ad assumere apposito impegno contabile di massima; l'esame delle domande di contributo avviene in base all'ordine di precedenza a protocollo delle istanze pervenute.

Dei contributi concessi viene data informativa all'ufficio tecnico EE.PP. per i successivi adempimenti di competenza.

Art.8. Il contributo viene determinato nel suo esatto ammontare e contestualmente liquidato per il primo anno, a seguito della presentazione della comunicazione di fine lavori e dell'atto di accatastamento rilasciato dall'Agenzia del territorio, e viene successivamente erogato entro 60 giorni dalla comunicazione.

L'esatta quantificazione del contributo viene effettuata sulla base dell'imposta dovuta nell'anno di liquidazione, come determinata all'art. 1.

I pagamenti successivi al primo anno, verranno effettuati entro il 30 maggio dell'anno successivo a quello di competenza.

L'erogazione del contributo è comunque subordinata alla verifica della regolare posizione fiscale del contribuente nei confronti del comune. In difetto si provvederà alla sospensione dell'erogazione del contributo fino alla regolarizzazione della posizione.

Decorso il termine di 6 mesi concesso per la regolarizzazione, il contributo viene revocato con le procedure previste nel presente regolamento.

Art.9. Qualora nel termine previsto per legge non pervenga comunicazione di fine lavori, il responsabile del servizio finanziario, su segnalazione del responsabile del servizio EE.PP. procede alla revoca del contributo ed allo svincolo delle somme accantonate, per renderle disponibili per altri contributi.

In ogni caso, la revoca del contributo è preceduto da formale comunicazione di avvio del procedimento, contenente apposita diffida ad adempiere, con il quale si concede ulteriore termine di 20 giorni per l'adozione dell'atto la cui mancanza ha comportato la revoca del provvedimento.

Il provvedimento di revoca si intende adottato qualora allo scadere infruttuoso dei termini della diffida, non venga adottato l'atto intimato.